

K

KYMA MOBILITÀ

10382/24

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1116

MINISTERO FINANZE F24 IVA

"IVA PARZO RAVENNA T SANTIORE"

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.116	28/05/2024			35.238,20

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

MINISTERO DELLE FINANZE - VERSAM. IVA

. ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentacinquemiladuecentotrentotto e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

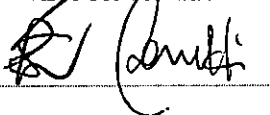
F24 SANZIONE RITARDATO INVIO F24 A ZERO CAUSA RIFIUTO COMPENSAZIONE CREDITO 4.0 IVA MARZO 24

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	35.238,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	35.238,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	35.238,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'



IL DIRIGENTE AMM. VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



SANK Fm A-4

Scadenza del 28-05-2024

Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

nome

data di nascita

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

giorno

mese

anno

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

TARANTO

T A

VIA CESARE BATTISTI, 657

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

8911

2024

11, 11

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

11, 11 B

SALDO (A-B)

11, 11

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (C-D)

TOTALE C

D

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

F

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune

Idv.

Immob. variati

Acc.

Saldo

numero immobili

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

H

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice ente

codice sede

causale contributo

numero di riferimento

causale

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I

L

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

N

FIRMA

SALDO FINALE

EURO

11, 11

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPIRE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

Autorizzo addebito su

conto corrente codice IBAN

I T

firma

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Compensazioni con Mod. F24

Sanzioni amministrative e penali

a cura di Riccardo Patimo - Dottore commercialista in Roma

La compensazione di crediti tributari con debiti per altre imposte equivale in tutto e per tutto ad un versamento ordinario. Ne consegue, che se i crediti utilizzati sono inesistenti o se l'importo compensato supera i limiti ammessi, il versamento in compensazione si considererà come omesso dando luogo all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente sanabili con il ravvedimento operoso.

La sanzione ordinaria sarà pertanto pari al 30% dell'importo omesso. Tuttavia, ai fini del calcolo delle sanzioni dovute per il ravvedimento operoso, occorre tenere conto che se il versamento omesso viene regolarizzato entro 90 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione in oggetto scende al 15%. Infine, per i versamenti regolarizzati nei 15 giorni successivi alla scadenza, la sanzione dovuta (15%) sarà ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Il comma 5 dell'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, si occupa, invece, specificamente degli omessi versamenti causati dall'utilizzo di un'eccedenza o un credito di imposta in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo delle leggi vigenti.

In tali casi, a condizione che il credito non sia di tipo inesistente, la sanzione irrogabile sarà pari al 30% dell'importo indebitamente compensato.

Laddove, invece, il credito compensato dovesse risultare inesistente, la sanzione sarà compresa tra il 100 e il 200% del credito stesso.

Sono considerati inesistenti i crediti in relazione ai quali manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo o la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli automatici (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54bis, D.P.R. n. 633/1972) o formali ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.

In ogni caso, le sanzioni irrogate per la compensazione di crediti inesistenti non sono definibili in base agli art. 16, c. 3, e art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 472/1997 con il pagamento di 1/3 della sanzione irrogata e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali entro il termine per la proposizione del ricorso.

Sul versante penale, l'art 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 punisce l'indebita compensazione di crediti:

- non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 Euro, con la reclusione da 18 mesi a 6 anni.

Omessa o errata presentazione del Mod. F24 con saldo a zero

L'omessa presentazione dell'F24 con saldo zero determina l'irrogazione di una sanzione di 100 Euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

In questo caso, non trattandosi di violazione formale, la correzione dell'errore richiede il ricorso al ravvedimento operoso per il quale occorre:

- presentare il modello F24 omesso;
- versare una sanzione ridotta, pari a: 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall'omissione;
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall'omissione.

Superati i novanta giorni dalla scadenza originaria di presentazione del Mod. F24, la sanzione ridotta

sarà di:

- 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall'omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 viene presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l'F24 viene presentato superati i due anni dall'omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.

Anche gli errori commessi nella compilazione del Mod. F24 presentato con saldo a zero possono essere oggetto di correzione senza sanzioni inviando un nuovo modello F24 e chiedendo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate l'annullamento del primo modello F24 presentato.

Compensazione effettuata senza visto di conformità

L'utilizzo in compensazione di crediti di imposta, per ammontari superiori a Euro 5.000, scaturenti da dichiarazioni su cui non è stato apposto il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo cui è affidato il controllo contabile, come pure l'apposizione di visti e firme da parte di soggetti diversi da quelli abilitati, comporta il recupero delle somme dovute, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni, a mezzo di apposito atto di contestazione (art. 1, c. 421, L. n. 311/2004, legge finanziaria per il 2005).

Il pagamento delle somme richieste con il suddetto atto deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica ma non può essere effettuato ricorrendo alla compensazione con eventuali crediti di imposta (art. 1, c. 422, L. n. 311/2004). Analogo divieto sussiste per il pagamento delle somme dovute in caso di successiva iscrizione a ruolo.